

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIAMMASSALIK



Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione culturale e di cooperazione internazionale "ITALIAMMASSALIK".

L'Associazione ha sede in Genova – P.zza V. Veneto 8/10 - 16149 Genova

Il trasferimento della sede dell'Associazione all'interno della Provincia di Genova non dà adito a modifica statutaria.

Possono essere istituite sedi secondarie in qualunque parte del territorio nazionale, previa approvazione del Consiglio Direttivo, aventi funzione esclusivamente divulgativa del progetto Sociale.

Art. 2 - Scopo

L'Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro.

Promuove e gestisce ogni attività utile alla conoscenza, alla valorizzazione e alla salvaguardia del patrimonio culturale tradizionale degli Inuit dei villaggi del distretto di Ammassalik in Groenlandia orientale; la realizzazione di interventi di immagine e comunicazione, di conoscenza del territorio, di promozione per lo sviluppo del turismo, finalizzati a garantire alla popolazione di Ammassalik il diritto di progredire nel mondo moderno con fiducia e autostima, rinsaldando i legami con la propria terra, le proprie tradizioni, i propri usi e i propri costumi.

In questo contesto intende aprire un dialogo culturale tra l'Italia e la Groenlandia, nell'ottica della conoscenza e dell'interazione fra le reciproche culture.

Per il miglior raggiungimento del progetto Sociale, a puro titolo esplicativo, ma non esaustivo, l'Associazione potrà organizzare conferenze, eventi, viaggi turistici, culturali, inviare missioni per la conoscenza del territorio, la cultura locale, acquisire oggetti di artigianato ed effettuare missioni archeologiche.

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio Sociale è formato dai contributi versati dai Soci all'atto della costituzione, dalle adesioni, da beni mobili e immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi.

Art. 4 – Entrate

Le entrate sono costituite da :

- a) quote associative, suddivise in contributi ordinari e straordinari dei Soci ;
- b) quote dei Soci sostenitori, contributi di privati, di enti o associazioni;
- c) introiti di manifestazioni e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni.

Art. 5 – Anno Sociale

L'esercizio Sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispose il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Art. 6 - Soci

Soci dell'Associazione possono essere persone fisiche di ambo i sessi o giuridiche che presentano domanda scritta.

Art. 7 – Domanda di ammissione

Le domande di ammissione, presentate per iscritto entro il 30 novembre di ogni anno, vengono esaminate dal Consiglio Direttivo, che in caso di reiezione ne indica le motivazioni. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo.

I Soci dimissionari devono presentare per iscritto le proprie dimissioni entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno. In difetto sono tenuti agli obblighi Sociali per tutto l'anno seguente.

In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

art. 8 – Categorie dei Soci

Le categorie dei Soci sono le seguenti:

- a) **Soci fondatori**: intervenendo nella fase costitutiva danno vita all'Associazione.
- b) **Soci ordinari**: aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva e svolgono attività coordinata dal Consiglio direttivo per lo sviluppo del progetto Costitutivo.

I Soci ordinari hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche Sociali nelle modalità previste dal presente statuto.

Art. 9 – Diritti dei Soci

I Soci hanno diritto a candidarsi alle cariche Sociali se in possesso dei requisiti richiesti nonché a partecipare alla vita associativa.

Tutti i Soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Art. 10 - Decadenza dei Soci

La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità;
- c) per il venir meno dei requisiti per l'ammissione;
- d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali.

Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) verranno sancite dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento viene presentato, al solo scopo informativo, all'Assemblea dei Soci, previa notifica allo stesso interessato.

Art. 11 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono :

- a) l'Assemblea Generale
- b) Il Presidente
- c) il Consiglio Direttivo

Art. 12 – Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci che hanno diritto di voto.

E' indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente mediante comunicazione almeno 10 giorni prima tramite e-mail ai Soci.

Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere Ordinaria e Straordinaria.

- **L'Assemblea Ordinaria** è convocata almeno una volta l'anno entro il 31 dicembre per:

- a) deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente;

- b) eleggere, ogni quattro anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo e ogni altro Organo direttivo o amministrativo;
- c) deliberare l'indirizzo generale delle attività dell'Associazione;
- d) deliberare sull'ammontare della quota associativa, e su eventuali quote straordinarie;
- e) deliberare su ogni argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria, del Consiglio Direttivo o del Presidente.

- **L'Assemblea Straordinaria** viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei Soci. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
- c) sull'integrazione degli Organi Sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non essendo possibile attendere la prima Assemblea ordinaria utile;
- d) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all'ordine del giorno;
- e) sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione.

Art. 13 – Validità dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto occorre la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 22.

Art. 14 – Diritti di partecipazione

Prendono parte, sia all'Assemblea Ordinaria che Straordinaria, tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative.

Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

Art. 15 – Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi l'Assemblea nomina in qualità di Presidente una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina il Segretario e, se necessario, due scrutatori.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Il Presidente verifica la regolarità delle deleghe e la regolare costituzione dell'Assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Cariche Sociali

I Soci che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche Sociali, devono presentare la propria candidatura almeno 20 giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica.

Art. 17 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea ordinaria e nel proprio ambito nomina il Presidente ed il Vice Presidente.

Tutti gli incarichi Sociali si intendono a titolo gratuito, con eccezione del rimborso delle spese.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.

La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di Componente del Collegio dei Probiviri o

del collegio dei Revisori, se istituiti dall'Assemblea.

Il componente del Consiglio Direttivo che nel corso dell'esercizio Sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.

Nel caso per qualsiasi motivo durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 18 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti, senza formalità.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- 1) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
- 2) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- 3) fissare le date delle assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario e venga chiesto dai Soci;
- 4) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività Sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- 5) adottare i provvedimenti di radiazione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari;
- 6) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci;
- 7) la gestione ordinaria e straordinaria nonché l'amministrazione ordinaria all'Associazione.

Art. 19 – Presidente – Vice Presidente

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Attende alla corrispondenza e cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti.

Esso potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 20 – Rendiconto

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 21 – Clausola compromissoria

Tutte le eventuali controversie insorgenti tra i Soci e l'Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio di tre Provisori da nominarsi dall'Assemblea dei Soci.

Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 22 – Durata - Scioglimento

La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno i 4/5 degli associati aventi diritto al voto, con l'approvazione sia in prima che seconda convocazione, di almeno i 3/4 dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei Soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegue analoghe finalità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 23 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.